

IL POZZO DELLE IDEE

ente non commerciale con finalità non lucrativa
affiliata all'Università per la promozione culturale
della terza età e del tempo libero PRIMO LEVI

STATUTO

E' costituita l'associazione denominata " Il pozzo delle idee", ente non commerciale senza finalità di lucro, affiliata all'Università per la promozione culturale della terza età e del tempo libero "PRIMO LEVI", con sede in Bologna. La sede dell'associazione è posta in via Polese, 22. La durata dell'associazione è illimitata.

1. SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione si configura come un'associazione culturale, in aderenza alle prescrizioni di cui al D.LgsI. 460/97 e alla legge regionale n. 42/90, costituita per il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) promuovere la più ampia diffusione della cultura, per il pieno sviluppo della personalità dei cittadini;
- b) favorire l'inserimento delle persone adulte/anziane nella vita socio-culturale delle comunità in cui risiedono;
- c) promuovere studi e ricerche nel settore dell'avanzamento culturale nei confronti della terza età e di cittadini nel loro tempo libero per una migliore fruizione di strumenti ed occasione formative;
- d) organizzare convegni, seminari, dibattiti e altre occasioni di confronto culturale, anche interdisciplinari, su temi di specifico interesse rivolti sia agli iscritti che ai cittadini;
- e) curare o collaborare alla redazione di pubblicazioni di carattere scientifico, divulgativo e didattico;
- f) stabilire rapporti con Enti, pubblici o privati, Istituzioni e Autorità nell'ambito nazionale ed internazionale nonché con il pubblico specializzato o comunque interessato ed anche con l'opinione pubblica in genere, perché vengano adottate iniziative idonee a promuovere attività culturali nei confronti della terza età e dei cittadini nel loro tempo libero.

2. AFFILIAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE " PRIMO LEVI "

2.1 Per il perseguimento di tali finalità l'associazione opererà nei limiti delle indicazioni programmatiche elaborate dall'Assemblea generale dei soci dell'Associazione "Primo Levi" di Bologna, alla quale si considera a tutti gli effetti affiliata, anche ai sensi dell'art. 2 dello statuto di detta Associazione.

2.2 L'associazione è assimilata a tutti gli effetti ai soci ordinari dell'Associazione "Primo Levi" con sede in Bologna, con il conseguente esercizio di tutti i diritti e l'assoggettamento a tutti gli obblighi stabiliti dallo statuto della medesima, compreso l'obbligo di versare un contributo annuale, secondo le modalità determinate dall'Assemblea generale dei soci della "Primo Levi".

2.3 Il rapporto di affiliazione con la "Primo Levi" comporta - ferma restando la potestà di organizzare specifiche iniziative rivolte ai propri soci - le seguenti obbligazioni a carico dell'associazione:

- favorire la partecipazione alle iniziative dell'associazione anche da parte dei soci di altre associazioni ugualmente affiliate alla "Primo Levi";

- garantire la diffusione delle iniziative promosse direttamente dalla "Primo Levi";

- permettere agli organi della "Primo Levi" l'esercizio della verifica sulla corrispondenza dell'attività esercitata con gli scopi statutari e le indicazioni programmatiche di detta Associazione;

- effettuare una rendicontazione nei confronti degli organi della "Primo Levi" delle attività svolte e dei risultati economico-patrimoniali entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

3 3 PATRIMONIO SOCIALE

3.1 il patrimonio dell'associazione e le sue entrate sono costituite:

a) dalle quote degli associati fissate annualmente dall'Assemblea nel loro ammontare;

b) da eventuali elargizioni, lasciti, donazioni erogati a qualsiasi titolo;

c) dagli introiti realizzati nello svolgimento di attività;

d) dai redditi derivanti dal suo patrimonio;

e) dagli avanzi netti di gestione.

3.2 Tutte le entrate saranno impiegate per il raggiungimento delle finalità dell'associazione, in conformità delle deliberazioni degli organi sociali.

3.3 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione, da parte di chi intende diventare socio della stessa, nonché il contributo annuale.

3.4 In nessun caso la quota versata può essere trasmessa, né è rivalutabile. Inoltre in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può farsi luogo alla restituzione di quanto corrisposto all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

3.5 Il versamento non crea altri diritti di partecipazione, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

4. ESERCIZIO FINANZIARIO

4.1 L'esercizio sociale inizia dal primo luglio e termina al 30 giugno dell'anno successivo.

4.2 Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo sottopone il bilancio consuntivo con la relazione dell'attività svolta ed il bilancio preventivo all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

4.3 Il bilancio consuntivo, con la relazione allegata, deve essere comunicato al Collegio dei revisori dei Conti almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

4.4 Ai bilanci preventivo e consuntivo verrà data pubblicità nella rivista dell'Associazione "Primo Levi" nonché nella bacheca all'interno della sede dell'Associazione.

4.5 È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale ai soci durante la vita

dell'Associazione. Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

5. 1 SOCI

5.1 Possono essere soci dell'associazione solamente persone fisiche.

5.2 L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato ed è deliberata dal Consiglio Direttivo previa richiesta scritta dell'aspirante socio.

5.3 L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

5.4 Possono essere ammessi all'associazione coloro che siano in possesso dei requisiti di onorabilità e che siano nelle condizioni di perseguire gli scopi dell'associazione medesima.

5.5 La qualità di socio si perde per recesso e per espulsione.

5.6 E' espulso di diritto, su delibera del Consiglio Direttivo, il socio che, benché richiestone, non abbia versato la quota associativa entro due mesi dalla richiesta.

5.7 L'espulsione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza di due terzi, quando:

- il socio abbia tenuto comportamenti in contrasto con gli scopi dell'associazione;
- siano accertate dal Consiglio Direttivo persistenti violazioni degli obblighi statutari da parte dell'associato.
- siano venuti meno i requisiti per l'appartenenza all'associazione.

5.8 Prima di procedere all'espulsione, di cui al punto precedente, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

5.9 II recesso da parte del socio deve essere comunicato, a mezzo lettera raccomandata, ai Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

5.10 II socio receduto o espulso non può pretendere la restituzione delle quote versate.

6. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente dell'associazione;
- d) il vice Presidente dell'associazione;
- e) il Segretario dell'associazione;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti.

A. L'Assemblea dei soci

A.1 L'assemblea dei soci, . composta da tutti i soci dell'associazione, elegge i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

A.2 L'Assemblea inoltre:

- delibera sulle linee fondamentali dell'associazione, sui problemi di particolare importanza e su ogni altro oggetto proposto dal Consiglio Direttivo, nei limiti delle prescrizioni poste dal vincolo di affiliazione con l'Associazione " Primo Levi " ;

- approva il bilancio preventivo e quello consuntivo;

- delibera sulla relazione morale e finanziaria e negli altri casi previsti dall'ari. 20 c.c.;

- delibera sulle modifiche dello statuto con il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti e sull'eventuale scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

- approva il regolamento per lo svolgimento dell'attività dell'associazione.

A.3 Il Presidente convoca ^Assemblea almeno una volta l'anno durante il primo quadrimestre per le deliberazioni di competenza della medesima.

A.4 Il Presidente convoca pure l'Assemblea ogniqualevolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o almeno quando un decimo di tutti i soci gliene faccia domanda, specificando l'oggetto e il motivo della convocazione.

A.5 L'avviso di convocazione può essere spedito a mezzo di lettera ai soci in regola con i pagamenti, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, oppure può essere pubblicato sulla rivista mensile dell'Associazione "Primo Levi" e affisso nella bacheca collocata all'interno della sede dell'Associazione. L'avviso deve indicare data, luogo e ora sia della prima, sia della seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, nonché l'ordine del giorno da trattare.

Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.

Ogni socio non può ricevere più di cinque deleghe.

A.6 L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal vicepresidente.

A.7 Le adunanze dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando sia intervenuta la metà dei soci; in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

A.8 Ogni socio ha diritto a un solo voto; le votazioni avvengono per voto palese. Le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei votanti.

A.9 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle riguardanti la loro responsabilità, il Presidente, il vicepresidente, il Segretario, i membri del Consiglio Direttivo e i Revisori dei Conti non hanno diritto di voto.

A.10 Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere pubblicate nella rivista dell'Associazione "Primo Levi" oppure affisse nella bacheca collocata all'interno dell'Associazione.

A.11 L'Assemblea può essere convocata presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

B. Il Consiglio Direttivo

B.1 II Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'associazione cui è demandata l'amministrazione ordinaria e straordinaria, ad eccezione degli argomenti la cui deliberazione è di competenza dell'Assemblea.

Esso è composto da un numero di membri, da stabilirsi a cura dell'Assemblea tra i soci che la compongono, in misura non inferiore a 5 e non superiore a 9.

B.2 Il Consiglio Direttivo sostituisce per cooptazione i membri venuti a mancare per qualsiasi causa; i cooptati resteranno in carica fino alla prima Assemblea successiva; qualora venga a mancare più della metà dei membri originariamente eletti, l'Assemblea viene convocata per l'elezione del nuovo Consiglio.

B.3 II Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

B.4 II Consiglio Direttivo provvede ad eleggere tra i suoi membri il Presidente, il vicePresidente e il Segretario.

B.5 II Consiglio Direttivo dà attuazione alle delibere dell'Assemblea in vista del perseguimento dei fini dell'associazione.

B.6 II Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente; in via straordinaria esso è convocato, anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti; la convocazione avviene mediante avviso contenente l'ordine del giorno, spedito per posta, per telegramma o, in caso di urgenza, comunicato a mezzo telefono.

B.7 Il membro del Consiglio Direttivo che non intervenga alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive senza giustificati motivi, si considera decaduto automaticamente.

B.8 Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre l'intervento della maggioranza dei membri.

B.9 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti ed il verbale viene sottoscritto dal presidente:

B.10 I verbali di adunanza del Consiglio Direttivo vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio stesso nell'adunanza successiva e conservati agli atti.

C. Il Presidente

C.1 II Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo.

C.2 Al Presidente competono la rappresentanza legale dell'associazione e la firma degli atti ufficiali; in caso di assenza od impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal vicePresidente, cui viene attribuita una funzione vicaria rispetto a quella del Presidente, comprensiva del potere di firma degli atti.

C.3 II Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile; egli garantisce l'autonomia dell'associazione e delle funzioni svolte.

C.4 II Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea dei soci;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- controlla l'attuazione del programma di attività approvato dall'Assemblea;
- cura le relazioni esterne dell'associazione.

D. Il vicePresidente

D.1 II vicePresidente viene eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni.

D.2 II vicePresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, collabora con il Presidente nello svolgimento dell'attività dell'associazione.

E. Il Segretario

E.1 II Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni.

E.2 II Segretario coordina l'attività dell'associazione e assume le necessarie iniziative per la sua continuità; è responsabile della gestione amministrativa dell'associazione e cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche e controlla la tenuta dei libri contabili.

E.3 II Segretario firma congiuntamente ai Presidente i mandati di pagamento.

F. Il Collegio dei Revisori dei Conti

F.1 II controllo amministrativo e contabile è effettuato da un Collegio dei Revisori dei Conti che opererà secondo gli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile.

F.2 II Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri e dura in carica tre anni.

F.3 I Revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e redigere una relazione sui bilanci annuali, possono accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'associazione; a questo scopo possono procedere ad atti di ispezione e di controllo.

7. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

7.1 L'Assemblea generale delibera lo scioglimento dell'associazione e nomina uno o più liquidatori.

7.2 In caso di scioglimento dell'associazione il suo patrimonio, esaurita la liquidazione, deve essere devoluto ad altre associazioni aventi finalità analoghe o fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della Legge 23.1.1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

8. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente statuto si rimanda agli art. 14 e seguenti del Codice Civile, nonché al regolamento dell'associazione.